



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 174 del 02/09/2024

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E IL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2023.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **due** del mese di **settembre** alle ore **15:40** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Cateno De Luca** la giunta comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Giuseppe Bartorilla.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
CATENO DE LUCA	Sindaco	Si
GIUSEPPE STERRANTINO	Assessore	Si
ALESSANDRA CULLURA'	Assessore	Si
ANTONIO LO MONACO	Assessore	Si
MARIO QUATTROCCHI	Assessore	Si
JONATHAN SFERRA	Assessore	Si

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità
tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile,
parere **FAVOREVOLE**

Con voto unanime preso ed espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente, la proposta di cui all'oggetto.

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto "immediatamente esecutivo" ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Deliberazione: Giunta Comunale
Area Competente: Area Economico Finanziaria
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela La Torre
Proponente: Assessore al Bilancio – Dott. Giuseppe Sterrantino

OGGETTO: Individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica (GAP) e il perimetro di consolidamento ai fini del Bilancio consolidato per l'esercizio 2023.

Premesso che:

- Il decreto legislativo 23 giugno 2021, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'art. 11 bis comma 1 del D.Lgs. 118/2011 prevede la redazione da parte degli enti territoriali del bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al citato decreto;

Visto l'art. 11 bis del D.Lgs 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014.

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011) il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Dato atto che ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti;

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Rilevato che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

Considerato che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica"

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011 in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato).

2) gli enti strumentali controllati dall'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un Ente o di un'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statuarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, presuppongono l'esercizio di influenza dominante:

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo nei cui confronti la capogruppo;

a) ha il possesso diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018 con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata si estende alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20% o al 10% se trattasi di società quotata;

Considerato che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, unica incidenza inferiore al 10% per gli enti locali e al 5% per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiore all'1% del capitale della società partecipata.

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

Dato atto:

- che il principio contabile applicato, concernente il Bilancio Consolidato, prevede una fase preliminare al bilancio consolidato in cui ogni Ente capogruppo definisce il perimetro di consolidamento, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:
 1. gli enti, le aziende e le società che compongono il "gruppo amministrazione pubblica" evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
 2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento);
- della competenza della Giunta dell'ente locale relativamente all'approvazione dei due elenchi, e dei relativi aggiornamenti;

Rilevato che rientra nella competenza della Giunta procedere all'approvazione dei due elenchi, e dei relativi aggiornamenti;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dei due elenchi;

Considerato che dall'attività di verifica relativamente alla redazione del Bilancio Consolidato risulta che l'elenco finale relativo al Gruppo Amministrazione Pubblica è così composto alla data del 31 dicembre 2023:

Elenco dei componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Taormina per l'esercizio 2023

Partecipazioni societarie
ASM AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
ATO ME 4 SPA IN LIQUIDAZIONE
TAORMINA – PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA

S.C. A R.L.
CONSORZIO RETE FOGNANTE
FONDAZIONE TAORMINA ARTE
S.R.R. MESSINA – SOC. CONSORT. REGOL. SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

Elenco dettagliato dei componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Taormina per l'esercizio 2023

Partecipazioni societarie	Quota	Classificazione D.lgs. 118/2011
ASM	100,00%	C.1 art 11 ter - Ente strumentale controllato
Consorzio Rete Fognante	45,08%	C. 2 art 11 ter - Ente strumentale partecipato
Taormina Arte	25,00%	C. 2 art 11 ter - Ente strumentale partecipato
ATOME 4	12,66 %	C. 2 art 11 ter - Ente strumentale partecipato
GAL Peloritani terre dei miti e delle bellezze	1,92%	Art 11 quinquies - Società Partecipata
S.R.R. MESSINA – soc. cons. regol. ser. gestione rifiuti	2,26%	C. 2 art 11 ter - Ente strumentale partecipato

**Elenco dei componenti il Perimetro di consolidamento
Verifica della irrilevanza del Gruppo Amministrazione Pubblica
Comune di Taormina ai fini del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023**

Partecipazioni societarie		
ASM	Rilevante	Il comune detiene il 100% della quota
Consorzio Rete Fognante	Rilevante	Rilevante per i tre parametri

Taormina Arte	Rilevante	Rilevante per i tre parametri
ATOME 4	Irrilevante	Impossibilità di calcolare la significatività
GAL Peloritani terre dei miti e delle bellezze	Irrilevante	Irrilevante per i tre parametri
S.R.R. MESSINA	Irrilevante	Irrilevante per i tre parametri

Dato atto che a seguito delle verifiche e valutazioni effettuate emerge che le seguenti partecipazioni del Comune di Taormina possono essere escluse dall'area di consolidamento:

- Taormina – Peloritani terre dei miti e della bellezza S.C.A.R.L.;
- ATO ME 4 S.p.a. in liquidazione;
- S.R.R. Messina – società consortile per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti.

Dato atto, altresì, che in considerazione della rilevanza delle partecipazioni relative alle seguenti società, risulta che il Comune di Taormina è tenuto alla redazione del Bilancio Consolidato;

- ASM Azienda Servizi Municipalizzati Taormina;
- Consorzio Rete Fognante
- Fondazione Taormina Arte.

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. n.77 del 09.12.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024 – 2026;
- la deliberazione di C.C. n.78 del 09.12.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024 – 2026;
- la deliberazione di C.C. n.19 del 22.04.2024 di approvazione rendiconto della gestione esercizio finanziario 2023.

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

1. **Di dare atto**, per le motivazioni espresse in premessa, che il “Gruppo Amministrazione Pubblica” del Comune di Taormina, per l’esercizio 2023, è formato dai seguenti organismi partecipati (Allegato A)

Partecipazioni societarie	Quota	Classificazione D.lgs. 118/2011
ASM	100,00%	C.1 art 11 ter - Ente strumentale controllato
Consorzio Rete Fognante	45,08%	C. 2 art 11 ter - Ente strumentale partecipato
Taormina arte	25,00%	C. 2 art 11 ter - Ente strumentale partecipato
ATOME 4	12,66 %	C. 2 art 11 ter - Ente strumentale partecipato
GAL Peloritani terre dei miti e delle bellezze	1,92%	Art 11 quinquies - Società Partecipata
S.R.R. MESSINA – soc. cons. regol. ser. gestione rifiuti	2,26%	C. 2 art 11 ter - Ente strumentale partecipato

2. **Di prendere atto** della relazione relativa all’esito dell’attività di verifica ai fini ella “Definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica” del Comune di Taormina al 31 dicembre 2023, redatta ai fini del Bilancio Consolidato esercizio 2023 (Allegato C);
3. **Di approvare** i due elenchi finali risultanti dalla relazione di cui al precedente punto 1, relativi al Gruppo Amministrazione Pubblica e al Perimetro di consolidamento (allegato A e B);

- a) Enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica sono i seguenti:

ASM Azienda servizi Municipalizzati Taormina;

ATO ME 4 SPA in liquidazione;

Taormina – Peloritani terre dei miti e della bellezza S.C.R.A.L.;

S.R.R. Messina – società consortile per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti,

Consorzio Rete Fognante;

Fondazione Taormina Arte;

- b) Enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato sono i seguenti;

ASM Azienda servizi Municipalizzati Taormina;

Consorzio Rete Fognante;

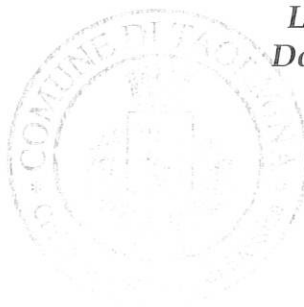
Fondazione Taormina Arte;

4. **Di dare atto** che, in considerazione della rilevanza delle partecipazioni in:

- ASM Azienda Servizi Municipalizzati Taormina;
- Consorzio Rete Fognante;
- Fondazione Taormina Arte;

il Comune di Taormina è tenuto, per l'anno 2023, alla redazione del bilancio consolidato;

5. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del predetto D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i.



L'Assessore al Bilancio
Dott. Giuseppe Sterrantino

Oggetto: Individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica (GAP) e il perimetro di consolidamento ai fini del Bilancio consolidato per l'esercizio 2023.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

☒ **Parere FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

☐ **Parere NON FAVOREVOLE** per le motivazioni allegate

Taormina li 28-8-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dott.ssa Angela La Torre

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

☒ **Parere FAVOREVOLE** di regolarità contabile

☐ **Parere NON FAVOREVOLE** per le motivazioni allegate

Taormina li 28-8-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dott.ssa Angela La Torre

**Elenco delle partecipate al Gruppo Amministrazione Pubblica del
Comune di Taormina**

**Prospetto Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Taormina
ai fini del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023**

Partecipazioni societarie	Quota
ASM AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA	100,00%
CONSORZIO RETE FOGNANTE	45,08%
FONDAZIONE TAORMINA ARTE	25,00%
ATO ME 4 SPA IN LIQUIDAZIONE	12,66 %
PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA S.C. A R.L.	1,92%
S.R.R. MESSINA-SOCIETÀ CONSORTILE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	2,26%

**Verifica della irrilevanza del Gruppo Amministrazione Pubblica
Comune di Taormina ai fini del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023**

Partecipazioni societarie		
ASM AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA	Rilevante	Il comune detiene il 100% della quota
CONSORZIO RETE FOGNANTE	Rilevante	Rilevante per i tre parametri
FONDAZIONE TAORMINA ARTE	Rilevante	Rilevante per i tre parametri
ATO ME 4 SPA IN LIQUIDAZIONE	Irrilevante	Impossibilità di calcolare la significatività
PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA S.C. A R.L.	Irrilevante	Irrilevante per i tre parametri
S.R.R. MESSINA-SOCIETÀ CONSORTILE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	Irrilevante	Irrilevante per i tre parametri

**Elenco dei componenti il Perimetro di consolidamento del
Comune di Taormina**

**Perimetro di consolidamento Comune di Taormina
ai fini del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023**

Partecipazioni societarie	% Quota Partecipazione	
ASM AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA	100 %	DIRETTA
CONSORZIO RETE FOGNANTE	45,08%	DIRETTA
FONDAZIONE TAORMINA ARTE	25,00%	DIRETTA

Definizione del gruppo amministrazione pubblica del

Comune di Taormina

relazione ai fini degli obblighi previsti dal Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e

successive modifiche

BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2023



**Definizione del gruppo amministrazione pubblica del
Comune di Taormina**
**relazione ai fini degli obblighi previsti dal Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche**
BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2023

PREMESSE

La presente relazione è redatta ai sensi degli obblighi previsti per gli Enti Locali, di cui al Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 11-bis, gli enti redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Le attività si articolano in due distinte fasi che ogni Ente deve realizzare per arrivare alla stesura o meno del Bilancio Consolidato.

La prima fase consiste nella individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento).

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

FASE 1: Gruppo Amministrazione Pubblica

Il primo elenco viene redatto sulla base dei seguenti elementi indicati nel principio contabile:

Costituiscono componenti del “GAP”:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 9, comma 7, del D.P.C.M. 28/12/2011 di attuazione del D. Lgs. n. 118/2011 coordinato con il D. Lgs n. 126 del 2014 aggiornato al DL n. 78 del 2015, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato). Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica
- 2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
 - 2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le

politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

- 2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
- 3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. Contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non erano considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. Dall'esercizio 2018 occorre tenerne conto.

3.2) Sono da considerare nel GAP le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

FASE 2: Gruppo Bilancio Consolidato

L’effettiva area di consolidamento deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati nel principio contabile:

Gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione possono non essere inseriti nell’area di consolidamento nei casi di:

- a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali, rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l’esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l’esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 3 per cento

rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente.

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o della società al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario”.

In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.

- b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.* I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione”.

VALUTAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
AI FINI DELL'INSERIMENTO
NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL
COMUNE DI TAORMINA

1. Azienda Servizi Municipalizzati Taormina

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
ASM Azienda Servizi Municipalizzati Taormina	100 %	Gestione dei servizi di parcheggio, scuolabus, trasporto, manutenzione acquedotto e illuminazione pubblica

Azienda Servizi Municipalizzata Taormina è una società partecipata direttamente dal Comune con una quota del 100%. L'ente gestisce servizi indispensabili per l'Ente, quali gestione dei servizi di parcheggio, scuolabus, trasporto, manutenzione acquedotto e illuminazione pubblica.

L'Azienda Servizi Municipalizzati Taormina sarà inserita nell'area di consolidamento dal momento che il comune detiene il 100% della quota.

2. Taormina – Peloritani Terre dei Miti e delle Bellezze S.c. a R.L.

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
GAL Peloritani Terre dei Miti e delle Bellezze	1,92 %	Progettazione per fondi comunitari

Il Comune di Taormina detiene una quota di partecipazione diretta pari al 1,92% in Taormina – Peloritani Terre dei Miti e delle Bellezze. La Società svolge attività di progettazione per fondi comunitari.

Occorre verificare se la partecipazione in TAORMINA – PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA S.C. A R.L. può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrelevanza. Come ricordato, il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, quando presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

	Tot Attivo al 31/12/2023	Patrimonio Netto al 31/12/2023	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2023
Comune di TAORMINA	103.212.625,61	32.904.711,26	44.752.861,69
<i>Parametro del 10 % sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	10.321.262,56	3.290.471,13	4.475.286,17
Partecipata TAORMINA-PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA SCARL	590.006,00	43.652,00	447.293,00
GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Taormina in GAL Peloritani Terre dei Miti e delle Bellezze è irrilevante per i tre parametri, pertanto la partecipazione sarà esclusa dall'area di consolidamento.

3. ATO ME 4 SPA IN LIQUIDAZIONE

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
ATO ME 4 SpA in liquidazione	12,66 %	La società si occupa della gestione della discarica

La società ATO ME 4 SPA in liquidazione è una società partecipata direttamente dal Comune con una quota del 12,66 %. La Società svolge attività di gestione dei rifiuti.

La società ATO ME 4 SpA in liquidazione non verrà inserita nel perimetro di consolidamento per impossibilità di reperire la documentazione necessaria.

4. Consorzio rete fognante

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
Consorzio rete fognante	45,08%	Il consorzio si occupa della distribuzione della rete fognante, la realizzazione degli impianti di depurazione e manutenzione fra i comuni di Taormina, Castelmola, Giardini Naxos e Letojanni

Il consorzio rete fognante è partecipato direttamente dal Comune con una quota del 45,08 %. Il consorzio si occupa della distribuzione della rete fognante, la realizzazione degli impianti di depurazione e manutenzione fra i comuni di Taormina, Castelmola, Giardini Naxos e Letojanni.

Occorre verificare se la partecipazione in Consorzio rete fognante può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza. Come ricordato, il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, quando presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

	Tot Attivo al 31/12/2023	Patrimonio Netto al 31/12/2023	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2023
Comune di TAORMINA	103.212.625,61	32.904.711,26	44.752.861,69
<i>Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza</i>	3.096.378,77	987.141,34	1.342.585,85
CONSORZIO RETE FOGNANTE	9.641.554,73	3.363.765,95	3.563.533,29
GIUDIZIO	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE

La partecipazione del Comune di Taormina in Consorzio rete fognante è rilevante per i tre parametri, pertanto la partecipazione sarà inserita all'interno del perimetro di consolidamento.

5. Fondazione Taormina arte

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
Fondazione Taormina arte	25,00%	Organizzazione e coordinamento di attività artistiche nel territorio.

La Fondazione Taormina arte è partecipata direttamente dal Comune con una quota del 25,00 %. La fondazione si occupa dell'organizzazione e della gestione di iniziative artistiche nel territorio.

Occorre verificare se la partecipazione in Fondazione Taormina arte può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza. Come ricordato, il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, quando presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

	Tot Attivo al 31/12/2023	Patrimonio Netto al 31/12/2023	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2023
Comune di TAORMINA	103.212.625,61	32.904.711,26	44.752.861,69
Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza	3.096.378,77	987.141,34	1.342.585,85
FONDAZIONE TAORMINA ARTE	12.174.576,00	7.718.346,00	3.770.856,00
GIUDIZIO	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Taormina in Fondazione Taormina arte è rilevante per i tre parametri, pertanto la partecipazione sarà inclusa dall'area di consolidamento.

6. S.R.R. Messina-società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
S.R.R. Messina-società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti	2,26%	Servizi gestione rifiuti.

La S.R.R. Messina-società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti è partecipata direttamente dal Comune con una quota del 2,26%. La società si occupa dei servizi della gestione rifiuti.

Occorre verificare se la partecipazione in S.R.R. Messina-società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza. Come ricordato, il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, quando presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

	Tot Attivo al 31/12/2023	Patrimonio Netto al 31/12/2023	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2023
Comune di TAORMINA	103.212.625,61	32.904.711,26	44.752.861,69
<i>Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	3.096.378,77	987.141,34	1.342.585,85
S.S.R. Messina-società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti	1.631.116,00	867.090,00	649.455,00
GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Taormina in S.R.R. Messina-società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti è irrilevante per tutti i parametri, pertanto la partecipazione sarà esclusa dall'area di consolidamento.

CONSIDERAZIONI FINALI

A seguito delle verifiche e valutazioni effettuate emerge che il Comune di Taormina è tenuto alla redazione del Bilancio Consolidato.

Possono non essere inseriti nell'area di consolidamento:

Partecipazioni societarie
ATO ME 4 SPA IN LIQUIDAZIONE
PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA S.C. A R.L.
S.R.R. MESSINA-SOCIETÀ CONSORTILE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

PERTANTO

Rientrano nell'area di consolidamento del Comune di Taormina le seguenti società:

Partecipazioni societarie	% Quota Partecipazione	
ASM AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA	100 %	DIRETTA
CONSORZIO RETE FOGNANTE	45,08%	DIRETTA
FONDAZIONE TAORMINA ARTE	25,00%	DIRETTA

FONTE DATI

- Scheda società partecipate
- Statuti Enti di diritto privato
- Rendiconto del Comune;
- Bilanci consuntivi delle società/enti partecipati dal Comune;
- Piano di razionalizzazione del Comune;

- *Visure delle società partecipate ove necessario;*
- *Informazioni relative alle società partecipate reperite tramite siti web e official sites.*

IL SINDACO
Cateno De Luca

GLI ASSESSORI

Giuseppe Sterrantino

Alessandra Cullurà

Jonathan Sfera

Mario Quattrocchi

Antonio Lo Monaco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe Bartorilla

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____
con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

[x] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il 01/09/2024

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla